QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXXI n° 11 15 Giugno 2024

IN QUESTO NUMERO

1. **Davide Venturi nominato Presidente di Confagricoltura Bologna per il prossimo triennio 2024 - 2026, affiancato dai due Vice Presidenti, Marco Caliceti e Vittoria Maccolini.**
2. **Infortuni sul lavoro - Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. DL PNRR Quater).**
3. **CASSAZIONE – pronuncia su usucapione.**
4. **Genitori - dimissioni in periodo protetto: possibilità di revoca.**
5. **Notizie ed informazioni Agri Faunistico Venatorie**

*****

1) Davide Venturi nominato Presidente di Confagricoltura Bologna per il prossimo triennio 2024 - 2026, affiancato dai due Vice Presidenti, Marco Caliceti e Vittoria Maccolini.

Davide Venturi è il **nuovo Presidente** di **Confagricoltura Bologna**. La nomina è arrivata in occasione dell'Assemblea Generale dei soci che si è svolta all'**Hotel Savoia Regency di Bologna** nella mattinata di mercoledì 5 giugno. Venturi succede a **Guglielmo Garagnani** - candidatosi alle prossime Elezioni Europee - e a **Marco Caliceti**. Come **vicepresidenti** sono stati eletti **Vittoria Maccolini** e **Marco Caliceti** per tutta la durata del mandato.

"Prima di tutto voglio ringraziare i soci per la fiducia di cui mi hanno onorato - ha commentato **Venturi** - in un momento così delicato per il mondo agricolo. Le sfide che si pongono di fronte alla filiera sono sotto gli occhi di tutti: il nostro primo obiettivo sarà, quindi, quello di fare sempre più gioco di squadra restando a fianco degli agricoltori, ascoltandone le esigenze e supportandoli in ogni circostanza. Ogni imprenditore agricolo deve poter svolgere la propria attività, difendere le proprietà che costituiscono il cuore del proprio lavoro e poter contare su un giusto reddito per il proprio impegno".
"In queste ultime settimane abbiamo incontrato e ascoltato con grande interesse molti dei candidati alle prossime elezioni - spiega il **neopresidente di Confagricoltura Bologna** -, a cui abbiamo ribadito l'importanza dell'agricoltura a Bologna e nell'Area Metropolitana. Così faremo anche dopo le elezioni con i vincitori e con i sindaci nel pieno del loro mandato, certi del contributo fondamentale che il mondo agricolo apporta al territorio, dalla produzione alimentare alla promozione turistica, passando per la valorizzazione delle eccellenze locali fino alla tutela e alla manutenzione del territorio".

"Quest'ultimo punto ci sta particolarmente a cuore - incalza **Venturi** - e auspichiamo interventi concreti e urgenti da parte delle istituzioni di ogni livello: i fenomeni meteorologici sempre più violenti, infatti, vanno contrastati in ogni modo possibile, a partire dalla riduzione del dissesto idrogeologico.
È importante, in particolare, aiutare in maniera tangibile la montagna che, se curata e tenuta in buona condizione, potrà essere di salvaguardia alla pianura.
Occorre, infine, lavorare per lo sviluppo di un nuovo modello assicurativo che permetta a tutti gli agricoltori di garantire le proprie produzioni e i propri redditi.
Su questi e altri temi siamo aperti al dialogo anche con le altre associazioni del settore e non solo: saremmo felici se nascessero validi confronti che permettessero al settore agricolo di essere più forte sia sul fronte delle proposte che nel presidio dei tavoli dove si prendono le decisioni cruciali per il nostro mondo".

LE SCHEDE



Davide Venturi, perito agrario, ha seguito le orme del nonno nell'azienda zootecnica "Acqua Salata" di proprietà della famiglia, dove produce latte per il Parmigiano Reggiano in Valsamoggia.
È stato presidente dell'Associazione allevatori di Bologna e vicepresidente regionale dell'Araer (Associazione regionale allevatori dell'Emilia-Romagna).
Attualmente è vicepresidente del Consorzio della Bonifica Renana di Bologna.
Da mercoledì 5 giugno, è diventato **Presidente di Confagricoltura** dopo due mandati come vicepresidente dell'Associazione.

Marco Caliceti conduce un'azienda agricola a indirizzo cerealicolo bieticolo, con colture da seme e da biomassa, tra i comuni di San Giorgio di Piano, Bentivoglio e Granarolo dell'Emilia.
Attualmente è direttore dell'Azienda Vitivinicola Tizzano a Casalecchio di Reno e fa parte della Commissione per l'accertamento dei prezzi dei cereali della Borsa Merci di Bologna.
È inoltre consigliere di amministrazione di Anb Coop e Codifesa Bologna e Ferrara.
Ha ricoperto il ruolo di vicepresidente di Confagricoltura per due mandati, prima di quello di presidente pro-tempore negli ultimi due mesi.

Vittoria Maccolini, imprenditrice agricola, laureata in Economia con Dottorato in Economia e Diritto all'Università di Bologna, gestisce la società agricola la Ringhiera di Bentivoglio che produce principalmente seminativi e bietole.

*****

2) Infortuni sul lavoro - Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. DL PNRR Quater) .



Recentemente, con la legge n. 56 del 29 aprile 2024 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, supplemento ordinario n. 19) è stato convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 (emanato a seguito del grave infortunio sul lavoro occorso in Firenze nel cantiere di una importante catena di supermercati) che conteneva numerose modifiche alla previgente normativa sulla sicurezza sul lavoro, in materia di sanzioni al lavoro irregolare nonché nuove norme sugli appalti.

La legge di conversione ha in parte modificato le originarie previsioni del decreto legge, soprattutto in relazione alle regole fissate in ordine alla individuazione del contratto collettivo di riferimento onde acclarare la congruità delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori occupati nell'appalto e nell'eventuale subappalto; intervento regolatorio anche relativamente alla responsabilità solidale del committente, novità anche in tema ispettivo. Analizziamo sinteticamente le nuove disposizioni.

Trattamento economico dei lavoratori negli appalti

La previgente legislazione in materia di appalti ed in particolare il testo dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 (legge Biagi) è stata modificata con il D.L. n. 19/2024, con il quale sono state previste norme positive per determinare, in favore dei lavoratori impiegati in appalti e subappalti di opere o servizi, un trattamento economico minimo.

In sintesi (nel testo originario) si prevedeva che negli appalti ed in tutti gli ambiti produttivi, il trattamento economico complessivo assicurato al personale occupato non potrà essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo "*maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto*"; con la legge di conversione in commento (ex art. 29, comma 2, lettera a) la disposizione è stata cambiata - meglio definendo i riferimenti alla contrattazione collettiva settoriale "leader" - stabilendo che "*al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto*".

La nuova disposizione in definitiva non considera solamente il contratto collettivo "*maggiormente applicato*" ma si riferisce al contratto "*stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*".
Trattasi di un passaggio alquanto significativo poiché pur non definendosi obblighi in tema di recepimento contrattuale (che sarebbero illegittimi ex artt. 39 e 41 Cost.) la legge impone un elemento di raffronto relativo quale criterio per controllare la bontà dell'appalto sotto il profilo del trattamento economico complessivo dei lavoratori in caso di appalto e/o in caso di subappalto, che andrà verificato alla luce delle fonti contrattuali settoriali e che non potrà essere inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva più rappresentativa.

Calando il concetto al livello concreto, in pratica - indipendentemente dal settore di appartenenza della ditta appaltatrice - in caso di utilizzo, nell'ambito di una azienda agricola appaltante, di personale operaio, addetto a compiti "agricoli", si dovrà verificare l'applicazione del CCNL operai agricoli e del relativo CPL provinciale, in specie sotto il profilo tariffario e degli istituti a maturazione differita.

Responsabilità solidale e altri rischi per le aziende

L'art. 29, comma 2, della legge di conversione allarga l'applicabilità della responsabilità solidale (già prevista per gli appalti) relativamente al pagamento delle retribuzioni (eventualmente non corrisposte) ai lavoratori utilizzati tra committente, appaltatore, eventuali subappaltatori, che con la nuova norma si avrà anche nei casi di somministrazione di lavoratori da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale e nei casi di appalto e di distacco di personale privi dei requisiti di legge.

Le nuove regole in materia di interposizione illecita presentano poi alcuni ulteriori profili critici, in aggiunta ai temi giuslavoristici quali possibili profili fiscali (detraibilità dell'Iva sul corrispettivo dell'appalto, deducibilità dei corrispettivi, ai fini IRPEF e IRAP), penali (astrattamente contestabile il reato di «*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*», ex art. 2 del D.Lgs n. 74/2000; da valutare poi, per le società, l'applicabilità del D.Lgs n. 231/2001 e delle relative sanzioni.

Sanzioni e Accertamenti ispettivi

La legge di conversione apporta numerose modifiche in materia sanzionatoria a modifica dell'art. 18 del D.Lgs n. 276/2003. L'art. 29, comma 7, della legge di conversione prevede poi una serie di normative in tema ispettivo.



All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale (compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) l'INL-ITL (Ispettorato nazionale del lavoro) qualora non emergano violazioni o irregolarità, rilascia alle aziende interessate un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale dell' Ispettorato, denominato «Lista di conformità INL»; prevista una conseguenza virtuosa: i datori di lavoro, cui è stato rilasciato il predetto attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

Appalti in edilizia

Con la legge di conversione (art. 29, commi 10, 11, 12, 19) si cambia anche la norma precedente in materia di appalti in edilizia e di patente "a crediti" per specificarne l'ambito di applicazione, definendo tutte le procedure relative (adozione, sospensione, revoca); si rammenta che la norma, che modifica l'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, dovrebbe entrare in vigore dal 1° ottobre 2024, e sarà obbligatoria per aziende e lavoratori autonomi addetti a cantieri temporanei o mobili per lavori edili o di ingegneria civile.

La patente non è prevista quando vengono assicurate mere forniture o prestazioni di natura intellettuale né è prevista per i soggetti stranieri (di uno stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario) in possesso di documentazioni equipollenti.

La patente, previa dichiarazione autocertificante ex D.P.R. n. 445/2000, sarà rilasciata a tutti gli operatori qualora costoro siano iscritti alla locale CCIAA; quando i datori di lavoro e i collaboratori (dirigenti, lavoratori autonomi e preposti) siano in possesso di tutti i requisiti formativi in materia di sicurezza (ex

art. 37 D.Lgs. n. 81/2008); l'azienda sia in possesso di un valido del DURC (regolarità contributiva), della certificazione di regolarità fiscale e (quando previsto) del DUVRI (valutazione dei rischi) con designazione del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
La patente, in caso di dichiarazioni mendaci relativamente alla sussistenza dei requisiti, può essere revocata.

La norma relativa alla "patente" rimanda ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con l'INL-Ispettorato nazionale del lavoro) la specifica indicazione circa modalità di presentazione della domanda, contenuti informativi, criteri di riconoscimento di eventuali ulteriori crediti, adozione di provvedimenti di sospensione, recupero dei crediti decurtati.

Secondo la norma i crediti (si parte da una dote di 30 crediti) si possono decurtare unicamente sulla base di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato, ordinanze-ingiunzioni definitive) a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti o lavoratori autonomi; importante è sapere che con un punteggio inferiore a 15 crediti l'azienda non potrà più lavorare nel cantiere in appalto o subappalto (è ammesso solo il completamente delle attività in corso di esecuzione sempreché i lavori già eseguiti siano superiori al 30% dei lavori da contratto).
Nel caso in cui la ditta o il lavoratore autonomo, non sia in possesso della patente (ovvero qualora abbia meno di 15 crediti) è prevista una sanzione amministrativa (10% del valore dell'appalto e nel minimo pari € 6.000 euro, prevista anche (per 6 mesi) l'esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici.

In caso di eventi infortunistici gravi (morte, inabilità permanente, assoluta o parziale) l'INL ha, in via cautelare, facoltà di sospendere la patente fino a dodici mesi. La patente, se revocata, dopo dodici mesi dalla revoca, potrà essere richiesta nuovamente dagli interessati (ditta o lavoratore autonomo).
La norma per ora prevista solo per il settore edile in astratto è estendibile anche agli altri settori produttivi.
La norma in esame ha ampliato la originaria disposizione del decreto-legge n. 19/2024 (secondo cui la possibile applicazione ad altri comparti era da vincolata da accordi tra le parti sociali, presi a livello nazionale); infatti in sede di conversione viene previsto che l' estensione ad altri comparti produttivi potrà essere disposta semplicemente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "*sentite le organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative*".

Agricoltura – insediamenti abusivi dei lavoratori

Il testo precedente del decreto-legge n. 19/2024 prevedeva - nel contesto della lotta al caporalato ed allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con lo scopo lodevole di porre fine alla rilevante questione degli insediamenti abusivi - la nomina, a cura del Presidente del Consiglio, di un Commissario straordinario (fino al 31 dicembre 2026); la legge di conversione prevede che il Commissario necessariamente coinvolga nella gestione del le istituzioni locali e i soggetti del Terzo settore.
(M. Mazzanti)

*****

3) CASSAZIONE – pronuncia su usucapione

Con recente ordinanza la Corte di cassazione afferma un interessante principio in tema di usucapione di terreni. Infatti, con Ordinanza n.11663, pubblicata il 30 aprile 2024 si stabilisce, ai fini dell'usucapione, che la sola coltivazione di un terreno non costituisce un sufficiente atto di possesso "*uti dominus*"; onde acquisire la proprietà il possesso, secondo i giudici, deve manifestarsi mediante un controllo esclusivo e manifesto del bene, chiaramente opposto all'attuale possessore.

L'ordinanza argomenta diffusamente e sancisce che in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, dal punto di vista probatorio, la mera coltivazione del terreno "*poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà*".



La corte sul punto richiama precedenti conformi e per indirizzo consolidato (Sez. 2, n. 1796 del 20/01/2022, Sez. 6 - 2, n. 6123 del 05/03/2020, Sez. 2, n. 18215 del 29/07/2013, Sez. 2, n. 19478 del 20/09/2007).

La Cassazione reputa poi che "*il Giudice necessariamente dovrà individuare in che modo sia stata manifestata l'opposizione al proprietario, perché a fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - l'intento del coltivatore di possedere deve realizzarsi in un'attività materiale inequivocabilmente svolta uti dominus: l'interversione nel possesso non può avere luogo, infatti, mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (Cass. Sez. 2, n. 17376 del 03/07/2018*)".

Sostanzialmente il giudice (del merito) dovrà considerare e valutare "*l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. Sez. 6 - 2, n. 6123 del 05/03/2020)*".

Richiamando sacrosanti principi la Cassazione ribadisce che " *il possesso richiesto dall'art. 1158 cod. civ., oltre ad essere non equivoco, pacifico e pubblico, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, deve essere continuo e non interrotto e deve protrarsi per oltre venti anni.*
Il requisito della continuità, evidentemente necessario, diversamente da quanto affermato in sentenza, si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res.
La continuità si distingue, pertanto, dall'interruzione del possesso, giacché per la prima rileva unicamente il comportamento del possessore, e non già la volontà contraria del proprietario, mentre la seconda deriva dal fatto del terzo che privi il possessore del possesso (interruzione naturale) o dall'attività del titolare del diritto reale, il quale compia un atto di esercizio del diritto medesimo (così Sez. 2, n. 27376 del 2021, con richiamo a Cass. Sez. 2, 13/12/1994, n. 10652; Cass. Sez. 2, 17/07/1998, n. 6997; Cass. Sez. 2, 09/10/2003, n. 15092)".

Non irrilevante osservare poi come l'ordinanza in esame espliciti un ulteriore elemento interpretativo, in ordine al computo del periodo utile per usucapire un bene immobile (c.d. "ventennio"); il Giudice, sul punto, " *ha, infatti, il potere/dovere di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale del convenuto, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere*

dall'attore, e l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale: l'attore che intenda avvalersene, pertanto, è onerato della prova dell'intero decorso di tale periodo Cass. Sez. 2, n. 5487 del 18/03/2004)".
(M. Mazzanti)

*****

4) Genitori - dimissioni in periodo protetto: possibilità di revoca.

L'INL- Ispettorato nazionale del Lavoro, con propria nota dell'8 maggio 2024 (n. 862), ha diramato alcuni importanti chiarimenti relativamente alla possibilità di revoca delle dimissioni rassegnate dai genitori in pendenza del c.d. "periodo protetto", disciplinato dall'art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001. La predetta norma, in chiave sistematica, è da valutare anche sulla base dell'art. 54, dello stesso decreto che, come noto, disciplina il c.d. "*divieto di licenziamento*". In sostanza le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro e comunque fino al compimento di un anno di età del bambino. La dipendente è onerata all'uopo di un obbligo informativo: dovrà, cioè, presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, della gravidanza impediente.
La norma prevede che il licenziamento intimato alla lavoratrice, in violazione delle regole viste, sia nullo come nullo sia il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
In caso di godimento del congedo di paternità il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Venendo al dettato di cui all' art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 giova rammentare poi che, in caso di dimissioni volontarie (presentate durante il periodo per cui opera il visto divieto di licenziamento) la lavoratrice ha diritto alle indennità previste dalle varie normative (di legge e contrattuali) per il caso di licenziamento.
Importante specificare che chi si dimette nel periodo interdetto non è tenuto al preavviso, compreso il padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
Importante ricordare anche che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dall'ITL provinciale; alla convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
In merito alle precitate normative è intervenuto il parere dell'INL in commento, ciò anche in stretta connessione con i vincoli normativi connessi all'obbligo, vigente dal 12 marzo 2016 (per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco), della presentazione o revoca delle dimissioni o delle consensuali, mediante una procedura telematica per la relativa comunicazione. La predetta procedura telematica peraltro, allo stato, non si applica alle dimissioni dei genitori lavoratori e soggette alla convalida presso l'ITL; onde chiarire la questione, assunto il parere del Ministero del Lavoro, con la nota in

commento l'Ispettorato Nazionale fornisce chiarimenti sulle modalità e sulle tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il c.d. "periodo protetto".
Come detto le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dal/la dipendente durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro. Nel quadro delle norme vigenti l'INL evidenzia come le dimissioni costituiscano un atto unilaterale recettizio la cui efficacia, nella fattispecie dedotta, è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell'Ispettorato.
Nella nota l'INL reputa che non vi siano elementi impeditivi alla possibile revoca delle dimissioni in un momento antecedente alla loro efficacia (prima dell'emanazione del provvedimento di convalida) ovvero successivamente "*alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse, quindi, alla risoluzione del rapporto*", sempre salvi gli eventuali accertamenti ispettivi in ordine alla genuinità e/o fondatezza delle dimissioni e/o della revoca. In conclusione la Nota INL precisa che le dimissioni rese dai genitori con figli minori di 3 anni, o durante i primi 3 anni di ingresso in famiglia dei minori adottati o in affidamento, possono essere revocate prima dell'emanazione del provvedimento di convalida dall'Ispettorato del Lavoro (ITL), peraltro, anche se già convalidate dall'ITL, quando rese prima della risoluzione del rapporto di lavoro. Secondo l'INL invece la revoca non è invece praticabile quando le dimissioni siano già state convalidate e abbiano determinato l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro; di tutta evidenza che, in questa ultima ipotesi, il rapporto di lavoro potrà riprendere solo previo consenso del datore di lavoro.
(M. Mazzanti)

*****

4) Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi - in regime De Minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 – per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia. Anno 2024. Domande fino al 15 luglio 2024.

Informiamo gli Associati che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato l'AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER L'UTILIZZAZIONE DEI FONDI RUSTICI AI FINI DELLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA. ANNO 2024.

Le domande potranno essere presentate **fino al 15 luglio 2024** con le modalità procedurali e la specifica modulistica indicate nell'avviso. Per questo avviso, applicabile su tutto il territorio regionale, la Regione mette a disposizione € 56.000,00. Il provvedimento è stato approvato con delibera n° 1049 del 04/06/2024. Per problemi di spazio, si riporta una breve sintesi dei contenuti dell'avviso.



Gli Associati eventualmente interessati ad approfondire l'argomento e a presentare la domanda, potranno rivolgersi agli Uffici di Zona.

1. OBIETTIVI

La Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art.15 comma 1, così come recepito dalla L.R. n. 8/1994 all'art.13 comma 1, intende concedere, per l'utilizzo dei fondi rustici messi a disposizione dell'esercizio dell'attività venatoria 2024-2025, contributi destinati

ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi negli Ambiti Territoriali di caccia, ivi comprese le Zone di rispetto nelle quali si pratica l'esercizio venatorio ad una o più specie e nelle Aree Contigue ai Parchi regionali nelle quali è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
Il contributo è dovuto ai proprietari o conduttori di fondi inclusi sulla base dell'estensione del proprio podere rientrante nei predetti ambiti/zone/aree e in presenza di assunzione di impegni per il mantenimento dell'ambiente a fini faunistici ed in particolare di impegni volti a ridurre la pressione "faunistico-venatoria" causata dalla presenza e dal prelievo degli ungulati.
Detti contributi possono essere erogati in regime *de minimis,* che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore agricolo e fissa in Euro 25.000,00 il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali.

2. BENEFICIARI

Possono usufruire dei contributi previsti dal presente avviso i proprietari o conduttori dei fondi utilizzati per la caccia programmata nella stagione venatoria 2024-2025che siano imprenditori agricoli con imprese attive in Emilia-Romagna e che soddisfano le condizioni di ammissibilità, di seguito specificate:

- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del C.C., in forma singola o associata, nella forma di micro, piccola o media impresa secondo la definizione del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;
- siano iscritti ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
- siano in possesso di partita IVA agricola attiva, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;

Sono esclusi dalla concessione del contributo coloro che beneficiano per le medesime superfici di altri finanziamenti pubblici o disposti dagli A.T.C. per interventi analoghi.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

L'aiuto è riferito all'estensione complessiva del podere utilizzato per la gestione programmata della caccia, rientrante negli ambiti elencati al primo capoverso del punto1., unitamente all'assunzione da parte del richiedente, per la stagione venatoria 2024-2025, degli impegni di mantenimento e/o conservazione ambientale di seguito elencati:

a) Recupero e mantenimento di aree aperte in territori vocati alla presenza degli ungulati di alta collina e montagna

b) Tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio, all'alimentazione, alla nidificazione della fauna selvatica, attraverso la conservazione di:

- **siepi, anche alberate, alberi isolati o in filare o in piccoli gruppi in pianura**
- **maceri e stagni in pianura**
- **laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e montagna**

c) Mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura

d) Mantenimento di bacini di risaia allagati con stoppie dopo la raccolta del riso.

Si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia (e dell'Autostrada A14 a partire dell'intersezione di questa con la S. n. 9 "Emilia per il territorio della Provincia di Rimini) e zone di collina quelle a sud delle stesse.

4. ENTITA' DEL CONTRIBUTO, SUPERFICIE INTERESSATA E PRESCRIZIONI

Il contributo riconoscibile viene calcolato, con riferimento a quanto indicato in domanda dal richiedente, sommando i valori di seguito indicati:

- una quota riferita all'estensione complessiva del fondo destinato alla gestione programmata della caccia nello specifico ambito di riferimento, euro 5,00 per ettaro;
- una quota riferita ai diversi tipi di impegni assunti per la conservazione ed il mantenimento ambientale di cui al precedente punto 3 come segue:

a) Interventi di cui al punto 3 lettera a) **"Recupero e mantenimento di aree aperte in aree vocate alla presenza di ungulati di alta collina e montagna":**

Le superfici interessate devono risultare non più inserite in un ciclo di rotazione colturale da almeno 2 anni e da non oltre 8 anni. Sono escluse le aree calanchive e quelle recintate adibite al pascolo ed i terreni saldi ai sensi delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

Il richiedente si impegna a:

- effettuare almeno uno sfalcio della vegetazione erbacea, con asportazione della biomassa prodotta al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica (febbraio–luglio);
- eseguire la ripulitura dalle specie arbustive infestanti (es. rosa canina, rovo e vitalba) nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dagli enti competenti per territorio;
- mantenere in efficienza la rete di regimazione idrica superficiale;
- non utilizzare nell'area fitofarmaci o diserbanti;
- mantenere, nel caso di seminativi già arbustati o alberati, una percentuale di specie arbustive e/ o arboree (con esclusione di rosa canina, rovo e vitalba) non superiore al 20% della superficie oggetto del contributo.

Per l'impegno riferito al recupero di aree aperte mediante sfalcio è previsto un contributo pari ad euro 400 per ettaro, mentre per l'impegno riferito al mantenimento di aree già recuperate l'importo previsto corrisponde ad Euro 300 ad ettaro. La superficie ammissibile a contributo è compresa tra un minimo di 0,5 ettari ed un massimo di 4 ettari per fondo, anche in più corpi. Sono comunque esclusi dal contributo le aree comprese nel raggio di 50 metri dalle abitazioni.

b) Interventi di cui al punto 3 lettera b **) "Tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio, all'alimentazione, alla nidificazione della fauna selvatica"**, attraverso la conservazione di:

- **siepi, anche alberate, alberi isolati o in filare o in piccoli gruppi in pianura.**

La superficie oggetto di contributo corrisponde alla fascia di rispetto non coltivata e mantenuta inerbita pari a:

- nel caso di alberi o esemplari arbustivi isolati, alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno (con un minimo di 1,5 metri di raggio dal tronco principale);
- nel caso di piccoli gruppi di alberi, alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno con un minimo di 1,5 metri di distanza dai tronchi principali più esterni;
- nel caso di elementi del paesaggio lineari quali siepi, piantate o filari alberati alla superficie ricadente nella fascia di proiezione ortogonale delle chiome (con una larghezza minima misurata dal tronco principale di 1,5 metri per lato) comprensiva di eventuali fossati o capezzagne. Le specie arbustive e arboree ammesse devono appartenere alla flora autoctona e storicamente presenti nei territori interessati (vedi allegato A); sono esclusi i rimboschimenti finalizzati alla produzione del legname, gli alberi e gli arbusti ornamentali, da frutto e quelli ricompresi nel raggio di 50 metri dalle abitazioni o palesemente facenti parte dell'area cortiliva. Sono inoltre escluse le alberature che ricadono nelle aree golenali e sugli argini di corsi idrici naturali o artificiali. Gli alberi in gruppo devono essere salvaguardati con il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento corrispondente almeno alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno. Nelle fasce di rispetto dei suddetti elementi naturali è vietato l'uso di prodotti fitofarmaceutici (compresi i diserbanti) e di concimi chimici. L'eventuale sfalcio della vegetazione erbacea presente nella fascia di rispetto e nella fascia di influenza deve essere eseguito manualmente o meccanicamente al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica (febbraio – luglio). Le eventuali operazioni di gestione e manutenzione delle siepi devono essere eseguite con potatura manuale o con barra falciante verticale o orizzontale con esclusione di attrezzi che provochino sfibrature. A fronte di detti impegni è previsto un contributo pari a Euro 0,25/mq fino ad un massimo di 0,5 ha per fondo agricolo, anche nel caso si tratti di superfici di dimensioni superiori.
- **maceri e stagni in pianura**
- **laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e montagna**

I maceri, laghetti, stagni e punti di abbeverata devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di un costante e adeguato livello idrico e la conservazione obbligatoria di una fascia di rispetto circostante le sponde, larga da tre a cinque metri, non coltivata e rivestita di vegetazione erbacea ed almeno su due lati da vegetazione arborea e arbustiva (in quest'ultimo caso la superficie esterna della fascia di rispetto è calcolata come al punto precedente). All'interno della fascia di rispetto e nell'invaso è vietata l'immissione e l'accumulo di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere, nonché il deposito di materiali di qualunque natura ad eccezione delle eventuali stazioni di pompaggio o dei massi di affondamento della canapa.

La superficie oggetto di contributo è quella effettivamente occupata dall'invaso compresa la sponda e la fascia alberata di rispetto. Nelle fasce di rispetto dei suddetti elementi naturali è vietato l'uso di prodotti fitofarmaceutici (compresi i diserbanti) e di
concimi chimici.

L'eventuale sfalcio della vegetazione erbacea presente nella fascia di rispetto deve essere eseguito manualmente o meccanicamente al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica (febbraio-luglio).

Non sono ammessi al contributo i bacini compresi nel raggio di 50 m dalle abitazioni e quelli nei quali venga praticata l'acquacoltura, la pesca a pagamento e gli appezzamenti di terreno adibiti ad appostamento fisso di caccia. A fronte di detti impegni è previsto un contributo pari a € 0,25/mq fino ad un massimo di Ha 0,5 per fondo anche qualora le superfici fossero di dimensioni superiori. Quanto ai punti di abbeverata è previsto comunque un contributo minimo di € 100 ciascuno.

c) Interventi di cui al punto.3, lettera c) **"Mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura"**

La superficie minima è pari ad ha 1 e la massima è pari ad ha 3 per fondo, anche in un corpo unico. Sono equiparati a prati polifiti anche i medicai a fine ciclo. Lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione erbacea devono essere effettuati entro il 28 febbraio partendo dal centro dell'appezzamento verso l'esterno, alzando la barra falciante ad almeno 10 centimetri da terra e previo allontanamento della fauna tramite apparecchi sonori o ad ultrasuoni o l'impiego di cani al guinzaglio. Per tale impegno è previsto un contributo pari ad Euro 300,00 ad ettaro.

d) Interventi di cui al punto 3, lettera d) "**Mantenimento di bacini di risaia allagati",** con stoppie, dopo la raccolta del riso per l'alimentazione e la sosta di avifauna acquatica. Deve essere garantito un battente minimo di 10 centimetri esclusi i fossi perimetrali di scolo fino al 31 gennaio 2025.

Per tale impegno è previsto un contributo pari ad Euro 130/ettaro per un massimo di 4 ettari a fondo anche qualora le superfici fossero di dimensioni superiori.

5. OBBLIGHI E VINCOLI

L'impresa beneficiaria deve: - rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente avviso; - rendersi disponibile a sopralluoghi e monitoraggi da parte di personale autorizzato dalla Regione.

6. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di Euro 56.000,00.

L'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore pari ad Euro 25.000,00 calcolato in regime *de minimis*.

Il contributo sarà concesso solo per importi di valore superiore a Euro 200,00.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente deve essere presentata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio ove ricadono i terreni interessati ovvero la parte prevalente degli stessi. La domanda di contributo deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto comprovante l'autorizzazione dei comproprietari o proprietari del fondo alla realizzazione dell'intervento;

b) planimetria catastale aggiornata dei terreni interessati;
ed inoltre:
c) da una breve relazione in merito alle modalità di attuazione degli impegni assunti;

d) dalla dichiarazione di non beneficiare, per le superfici interessate, di altri finanziamenti pubblici o disposti dagli A.T.C. per interventi agro-ambientali analoghi.
e) dichiarazione sostitutiva per i controlli riferiti alla disciplina antimafia (Allegato C).
Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato B al presente avviso, devono pervenire ai sopracitati Servizi Territoriali agli indirizzi di cui all'Allegato D a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino **al 15 luglio 2024**, con le seguenti modalità alternative**:**

- mediante consegna a mano al Servizio Territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno **15 luglio 2024;**
- tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;
- mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all'indirizzo istituzionale del Servizio Territoriale di riferimento.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione.
L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.
La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni e documentazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente avviso.

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente avviso spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali.
Il Servizio Territoriale effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva ed i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l'ammissibilità degli interventi proposti, richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.
Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente, pena la decadenza della domanda.
Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:

- impegni di recupero e mantenimento delle aree aperte in aree vocate alla presenza di ungulati di alta collina e montagna di cui al punto 3 lett. a) **Punti 20**
- impegni di tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio e all'alimentazione (siepi, alberi, maceri, stagni, laghetti, punti di abbeverata) di cui al punto 3 lett. b), come di seguito specificati:
- siepi anche alberate, alberi isolati anche in filare o in piccoli gruppi in pianura **Punti 5**
- maceri e stagni in pianura **Punti 8**
- laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e montagna **Punti 7**
- impegni di mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura di cui al punto 3.lett. c) **Punti 6**
- impegni di mantenimento dei bacini di risaia allagati di cui al punto 3. lett. d) **Punti 3**

I punteggi riferiti ad impegni di diversa tipologia possono essere cumulati.
Le domande a pari merito verranno ordinate applicando quale criterio prioritario la minore età del richiedente. A conclusione dell'attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti per territorio provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile.
I Servizi Territoriali provvedono a trasmettere al Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca i suddetti atti entro il **16 settembre 2024**.

Il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca provvederà successivamente:

- all'approvazione della graduatoria unica regionale ed alla concessione degli aiuti, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili entro il **31 ottobre 2024.** Tale atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione;
- a trasmettere ai Settori Territoriali, entro i successivi 5 giorni, l'atto di approvazione della
- graduatoria unica regionale e di concessione degli aiuti per le conseguenti comunicazioni ai
- soggetti interessati.

9. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

I Servizi Territoriali provvederanno a richiedere ai beneficiari del contributo la "dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% irpef/ires sui contributi concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio", che dovrà essere compilata secondo il fac-simile del modello scaricabile dal sito istituzionale della Regione nella sezione "Attività faunistico venatorie".

Tale dichiarazione dovrà pervenire al SACP entro 30 giorni dalla richiesta tramite:

- posta a mezzo raccomandata A.R.: la dichiarazione dovrà essere debitamente sottoscritta in forma cartacea e trasmessa unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore;
- posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all'indirizzo del Settore Territoriale competente per territorio.

mediante consegna a mano al STACP di riferimento.

La mancata presentazione del modello ires/irpef entro 4 mesi dalla richiesta comporta l'esclusione dal contributo.

(G. Guerrini)

*****



Il 7 giugno u.s. si è spento Rudy Donati.

Rudy ha lavorato per oltre 40 anni per Confagricoltura e per oltre 25 anni è stato Direttore del nostro Patronato Enapa.

Un collega preparato, competente e di grande spessore umano.

Confagricoltura Bologna lo ricorda con affetto e riconoscenza.

... Ciao Rudy ...

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00

Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**